



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
- VISTO** il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione";
- VISTO** il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 *Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)*;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento";

- VISTA** la Convenzione del 6 luglio 2017, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, nonché successive modifiche ed integrazioni;
- ACQUISITA** la delibera del 21 luglio 2017 (prot. 321078 del 28/07/2017) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale è rinnovato il certificato di accreditamento alla società **IIS CERT S.r.l.** per lo schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la Direttiva 2014/68/UE PED
- VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 2014/68/UE, a favore della società **IIS CERT S.r.l.** emanato da questa Direzione Generale in data 14/07/2016 con scadenza il 29/11/2017;
- VISTA** l'istanza, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 434968 del 5/10/2017, della Società **IIS CERT S.r.l.** di rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 2014/68/UE di cui al citato decreto 14/07/2016;
- ACQUISITE** agli atti, come allegati della sopra citata istanza, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;
- VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
- VISTO** l'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di individuazione delle tariffe per i

servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto versamento della tariffa, effettuato dalla società istante in data 29/09/2017, ai sensi del decreto ministeriale 19 ottobre 2016 sopra citato;

INFORMATO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

DECRETA

Art. 1

1. La società **IIS CERT S.r.l.** con sede legale in Via Lungobisagno Istria 29r, 16141 GENOVA, è autorizzata a svolgere, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 26, che attua la Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione, le procedure di valutazione della conformità di seguito elencate:
 - approvazione europea dei materiali (art. 11)
 - approvazione dei metodi delle giunzioni permanenti (allegato I, punto 3.1.2)
 - approvazione del personale che effettua giunzioni permanenti (allegato I, punto 3.1.2)
 - approvazione del personale che effettua controlli non distruttivi, in qualità di entità terza riconosciuta (allegato I, punto 3.1.3)

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dal 30/11/2017 ed è valida fino al 29/11/2021, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea .
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del

mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che **IIS CERT S.r.l.** non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 o non adempie i suoi obblighi, ovvero sulla base della sospensione o ritiro del relativo certificato di accreditamento, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it , sezione "impresa", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Attrezzature a pressione (PED)").

ROMA, 21 novembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Mario Fiorentino)

(f.to Mario Fiorentino)